



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Antonio Buccarelli	Presidente
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere (relatore)
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Iole Genua	Referendario

nella camera di consiglio dell'11 aprile 2024 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del comune di MORENGO (BG) sui rendiconti esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

VISTO l'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

ESAMINATI i rendiconti 2020, 2021 e 2022 del Comune di Morengo (Bg), le relative relazioni/questionario e le relazioni al rendiconto redatte dall'Organo di revisione, nonché gli ulteriori elementi informativi acquisiti in sede istruttoria;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 94 del 2 aprile 2024 con la quale è stato disposto il deferimento in camera di consiglio;

UDITO il relatore, dott.ssa Maura Carta;

PREMESSO IN FATTO

Dall'esame dei rendiconti e dei questionari dell'organo di revisione del Comune di Morengo (Bg) relativi agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, trasmessi alla Sezione ai sensi dell'art. 1, comma 166 e ss. della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono emersi profili di criticità con riguardo alla gestione dei residui attivi e passivi, al risultato di amministrazione rendiconto 2021, alla cassa vincolata, all'accantonamento al fondo rischi contenzioso e alla copertura del debito fuori bilancio rendiconto 2022.

Il magistrato istruttore ha formalizzato i rilievi istruttori con nota del 31 gennaio 2023 (prot. n. 1476) e con una richiesta integrativa del 26 gennaio 2024 (prot. n. 1255).

L'Ente con nota scritta del 20 febbraio 2023 (prot. n. 2212) e dell'8 febbraio 2024 (prot. n.1974) ha dato riscontro ai chiarimenti richiesti sulla cassa vincolata, sulla gestione dei residui attivi e sul risultato di amministrazione.

Risultano confermate le criticità inerenti al fondo contenzioso ed alla copertura di un debito fuori bilancio nel 2022, ciò che ha indotto il magistrato istruttore a chiedere al Presidente della Sezione di sottoporre all'esame del Collegio le risultanze dell'istruttoria.

DIRITTO

La situazione economico-finanziaria del Comune di Morengo (2.489 abitanti) nel triennio 2020/2022 è così rappresentata:

	2020	2021	2022
Risultato d'amministrazione (A)	584.497,70	471.291,46	865.373,89
composizione del risultato di amministrazione:			
Parte accantonata (B)	270.271,96	325.938,24	327.787,42
Parte vincolata (C)	204.309,58	68.404,02	51.269,94
Parte destinata agli investimenti (D)	79.759,16	26.885,16	47.598,67
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	30.157,00	50.064,04	438.717,86

GESTIONE DEL BILANCIO	2020	2021	2022
a) Avanzo di competenza (+)/Disavanzo di competenza (-)	337.673,74	114.042,71	495.572,54
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)		706,00	74.318,25
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	12.143,50	48.473,78	42.463,59
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	325.530,24	64.862,93	378.790,70

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	2020	2021	2022
d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	325.530,24	64.862,93	378.790,70
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	212.364,07	54.960,28	-41.196,07
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	113.166,17	9.902,65	419.519,77

Fondo cassa	2020	2021	2022
Fondo cassa complessivo al 31.12	683.902,58	1.025,00	1.698.154,27
di cui cassa vincolata	0,00	0,00	746.183,00

Fonte: dati elaborati dalla Sezione sulla base dei dati BDAP

Fondo rischi contenzioso

L'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 (cfr. punto 5.2. lettera h) prevede l'obbligo per l'ente locale di costituire un fondo rischi per far fronte ad oneri derivanti da sentenza qualora, a seguito di contenzioso vi sia una significativa probabilità di soccombenza.

Il principio in parola prescrive all'Ente di valutare il grado di possibilità/probabilità/quasi certezza dei contenziosi pendenti, così da provvedere ai necessari accantonamenti per evitare che gli importi derivanti dalle eventuali sentenze di condanna possano minare gli equilibri di bilancio.

Tali accantonamenti devono, peraltro, essere effettuati già nel corso del giudizio di primo grado e, soprattutto, prima di una sentenza civile la quale, essendo esecutiva, non sarebbe più annoverabile tra le c.d. passività potenziali, ma tra i debiti da riconoscere fuori bilancio, in assenza di una specifica copertura finanziaria ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. A) del d.lgs. 267/2000.

Il Comune di Morengo fino al 2020 non aveva previsto alcun accantonamento al fondo rischi contenzioso pur in presenza di un importante controversia connessa con una procedura espropriativa finalizzata all'attuazione di un Piano di insediamenti produttivi (PIP) disciplinato dall'art. 27 della L. 865/1971 e s.m.i..

Nel dettaglio, l'esproprio ha determinato, a partire dal 1984, un contenzioso avente ad oggetto l'irreversibile trasformazione delle aree private e le richieste risarcitorie conseguenti che, in una causa civile promossa nel 2005, già vedeva il Comune soccombente nel 2009 (318.449,20 euro oltre accessori) e sempre più nei successivi gradi del giudizio per giungere nel 2021 alla condanna al risarcimento, interessi, rivalutazione monetaria e spese relative ai diversi gradi di giudizio, di euro 1.254.152,52 con sentenza n. 1351/2021 della Corte d'Appello di Brescia provvisoriamente esecutiva pur nella attuale pendenza di ricorso in Cassazione.

A fronte di ciò, solo nel 2020, nel 2021 e nel 2022 risultano accantonamenti al Fondo rischi contenzioso rispettivamente pari a euro 12.955,19, euro 114.165,43 ed euro 164.229,47.

Somme largamente insufficienti anche in considerazione del fatto che una sentenza favorevole al Comune della stessa Corte d'Appello di Brescia che nel 2012 aveva accertato la prescrizione della pretesa risarcitoria, era stata riformata con sentenza n. 10720/2017 della Suprema Corte sulla base del principio che se "... il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, integra un illecito di natura permanente che dà luogo ad una pretesa risarcitoria ...". Pur in presenza, quindi, di una soccombenza ormai certa, ma neppure dopo la pubblicazione della sentenza della Cassazione n. 10720/2017 che aveva definitivamente accertato l'obbligo di risarcire i privati, il Comune di Morengo aveva effettuato alcun accantonamento.

Nella prima risposta istruttoria (20 febbraio 2023) il Comune ha rappresentato che "*le Amministrazioni comunali non hanno mai provveduto, per i periodi richiesti, anni 2017-2018-2019, tranne che per l'anno 2020 per euro 12.955,19 e anno 2021 per euro 114.165,43, all'accantonamento di un fondo rischi per far fronte al relativo esborso*" e di essersi "*prodigata per gli anni 2020/2022 alla valorizzazione del patrimonio disponibile da destinare alla costituzione del fondo per le quali le aste sono andate deserte*".

L'Organo di revisione economico-finanziaria nella relazione al rendiconto 2022 ha dichiarato la congruità dell'accantonamento complessivo al fondo rischi di euro 164.229,67 determinato, a suo dire, secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria a n. 5.2. lett. h) allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011.

Nell'esercizio 2022 sono stati accantonati ulteriori 73.364,04 euro, per un totale di 187.529,47 euro e, in conseguenza dell'applicazione all'esercizio di 23.300,00 euro, le risorse accantonate al fondo contenzioso nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 sono pari a 164.229,67 euro (fonte BDAP).

Invero, nella nota di risposta ricevuta dalla Sezione nel febbraio 2024, non si dà atto di alcun monitoraggio effettuato e risultano omesse le valutazioni sulla possibilità di sopravvenienze passive per una eventuale futura condanna sia per maggiori importi in conto capitale, interessi e rivalutazione, sia per la rifusione delle spese di lite.

Ciò premesso, il Collegio ritiene che il Comune non si sia attenuto alle regole del richiamato principio in materia di costituzione di un fondo rischi da contenzioso.

Come ricorda la Sezione delle Autonomie, del resto, "*particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione*" (Delibera n. 14/2017/INPR). Questa Sezione con deliberazione n. 95/2022/PAR ha, altresì, chiarito che "*l'Alleg. 4/2 § 5, lett. h) ha previsto l'obbligo di accantonamento nel caso in cui l'Ente, a seguito di contenzioso, abbia significative probabilità di soccombere*" e che "*..nel caso di contenzioso rilevante, si dovrà tener conto*

di tutte le voci che compongono la domanda giudiziale (danno emergente e lucro cessante ex art. 1223 c.c., danno curricolare, interessi, rivalutazione, etc.) così da effettuare un'analisi quanto più possibile accurata per assicurare un accantonamento corrispondente alle reali esigenze dell'ente".

Detto in altri termini, il mancato appostamento nel fondo rischi per un contenzioso rilevante con elevata -se non, come nel caso, certa- previsione di soccombenza, da un lato, determina un aumento non attendibile delle risorse disponibili (sul punto si dirà oltre) e, dall'altro, allorché l'evento si verifica in tutto o in parte, può pregiudicare gli equilibri di competenza e in quelli successivi.

Scelta l'opzione della resistenza in giudizio pur a fronte di un comportamento illecito dell'Amministrazione comunale, l'applicazione degli enunciati principi al caso in esame avrebbe, quindi, richiesto un tempestivo e adeguato accantonamento quantomeno dal momento della sfavorevole sentenza della Cassazione n. 10720/2017.

Risulta di tutta evidenza, quindi, la sottostima, in difformità con il principio contabile di cui all'Alleg. 4/2, punto 5, lett. h), del d.lgs. 112/2011, per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 dell'accantonamento al fondo contenzioso rispetto all'entità della domanda giudiziale, ma soprattutto avuto riguardo alle statuizioni giudiziali nel frattempo intervenute.

In special modo la stima operata dal Comune negli esercizi 2020 e 2021 (ma anche nel 2022 di cui si dirà oltre), appare il frutto di una valutazione -se mai concretamente effettuata- totalmente sganciata da parametri oggettivi e come tale inidonea a dare la dovuta rappresentazione delle maturande passività.

Debito fuori bilancio 2022

Il Comune di Morengo, pendente il ricorso per Cassazione sulla sentenza n. 1351/2021 della Corte d'Appello di Brescia, a marzo 2022 ha fatto istanza per la sospensione cautelare dell'esecutività, domanda respinta dalla Corte d'Appello di Brescia con ordinanza del 18 maggio 2022.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 18 febbraio 2022, l'Ente ha riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. 267/2000 e per quanto di competenza, la legittimità del debito fuori bilancio per la somma complessiva di euro 1.400.000,00 in conseguenza della sopra richiamata sentenza n. 1351/2021 che ha quantificato in 1.254.152,52 euro la somma da versare a titolo di risarcimento del danno, oltre le spese legali pari a euro 101.539,96 ed interessi legali dalla data della sentenza.

Nella stessa deliberazione si dispone che la spesa complessiva sarà finanziata attraverso l'assunzione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti e troverà copertura nel bilancio di previsione 2022/2024.

L'Organo di revisione economico-finanziaria nella relazione al rendiconto 2022 ha precisato che per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'Ente ha provveduto alla copertura sia con

mutuo della Cassa depositi e prestiti, sia con entrate derivanti dalla zona del piano di insediamento produttivo.

In relazione a tali determinazioni, è stato chiesto all'Ente di specificare quali risorse, in quale misura e per quale esercizio finanziario, siano state utilizzate al fine di finanziare il debito fuori bilancio.

Nella nota di risposta dell'8 febbraio 2024 (prot. n. 1974) l'Organo di revisione economico-finanziario ha dichiarato che *"il debito fuori Bilancio di euro 1.400.000,00 è stato coperto per l'anno 2022 con mutuo della Cassa DD.PP. pari ad euro 700.000,00 e per l'anno 2023 per euro 478.668,04 con avanzo libero del rendiconto anno 2022, per euro 147.000,00 del fondo rischi contenzioso del rendiconto anno 2022, per euro 74.331,96 con gli incassi dei creditori della zona PIP. Il Riscosso della zona PIP al 31.12.2023 è stato pari ad euro 305.067,43 la differenza verrà vincolata nel rendiconto 2023 per la riduzione del mutuo di cui sopra"*.

Tanto premesso, l'ipotesi di sopravvenienze passive determinate da una *"sentenza esecutiva"* è uno dei casi tipizzati dal legislatore per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio (cfr. art. 194, comma 1, lett. a), TUEL).

Al riguardo, è stato osservato che *"...la fattispecie del riconoscimento del debito derivante da sentenze esecutive si caratterizza rispetto alle altre ipotesi previste dal primo comma dell'art. 194 TUEL poiché in tale caso, posta l'imperatività del provvedimento giurisdizionale esecutivo, il comando del giudice esclude ogni discrezionalità e sposta a monte il momento della maturazione del debito che viene individuato dalle stesse Sezioni riunite nel momento della pubblicazione della sentenza (Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sentenza n. 12/2007/QM).*

L'art. 194 del Tuel *"obbliga gli enti locali ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, sia per garantire una rappresentazione veritiera della situazione finanziaria - posto che la presenza di debiti fuori bilancio potrebbe celare l'esistenza di situazioni di squilibrio ...sia per evitare la formazione di ulteriori oneri (es. interessi passivi)..."* (Sezione Controllo Liguria, n. 25/2021/PRSP; Sezione Controllo Lombardia n.108/2023/PRSE e n. 67/2024/PAR).

Nella fattispecie, la necessità di eseguire la sentenza con un immediato reperimento delle risorse attraverso il mutuo ha scongiurato -ma non senza oneri aggiuntivi per il Comune- la prospettiva dell'applicazione dell'art. 188 TUEL, il quale prevede che, in presenza, nell'ultimo rendiconto, di disavanzo o di debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento di debito fuori bilancio, è vietato agli enti locali di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge.

Quanto alle modalità del finanziamento di tali debiti, l'art. 194, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Tuel) al comma 3 stabilisce che, ove non possa documentalmente provvedersi con possibili economie di spesa e tutte le entrate (ad eccezione di quelle provenienti

dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione) ed anche -come aveva tentato il Comune ponendo all'asta dei cespiti- attraverso i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, l'ente locale possa ricorrere a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella deliberazione consiliare con la quale viene approvato il ricorso al credito deve essere motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.

La deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 18 febbraio 2022 ha riconosciuto la legittimità del debito fuori bilancio per la somma complessiva di 1.400.000,00 e dà atto che *"la spesa sarà finanziata attraverso l'assunzione di mutuo con la Cassa Depositi e prestiti e troverà copertura nel redigendo bilancio 2022/2024"*. L'Organo di revisione economico-finanziaria a pag. 23 della relazione al rendiconto 2022 ha precisato che l'Ente, oltre che con il mutuo per euro 700.000,00, ha provveduto alla restante copertura con le entrate derivanti dalla zona del piano di insediamento produttivo.

Con maggior dettaglio, nella risposta dell'8 febbraio 2024 (prot. n. 1974), l'Organo di revisione ha dichiarato che *"il debito fuori Bilancio di euro 1.400.000,00 è stato coperto per l'anno 2022 con mutuo della Cassa DD.PP. pari ad euro 700.000,00 e per l'anno 2023 per euro 478.668,04 con avanzo libero del rendiconto anno 2022, per euro 147.000,00 del fondo rischi contenzioso del rendiconto anno 2022, per euro 74.331,96 con gli incassi dei creditori della zona PIP. Il Riscosso della zona PIP al 31.12.2023 è stato pari ad euro 305.067,43 la differenza verrà vincolata nel rendiconto 2023 per la riduzione del mutuo di cui sopra"*.

Il questionario del rendiconto di gestione 2022 trasmesso tramite ConTe nella Sezione III - "Indebitamento e strumenti di finanza derivata" indica nella misura dell'1,94 per cento l'incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate rendiconto 2020, valore significativamente inferiore al limite preclusivo del dieci per cento stabilito dall'art. 204 del Tuel, in quanto nel 2022 l'importo annuale degli interessi sul nuovo mutuo da 700.000,00 euro, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, non era superiore al dieci per cento dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto 2020.

Per quanto riguarda l'origine del debito fuori bilancio, pur trattandosi di una voce evidentemente riconducibile alla previsione di cui alla lett. a) dell'art. 194 del Tuel, merita di essere considerata la natura sottostante della spesa liquidata nella sentenza esecutiva. Tale funzione di accertamento deve essere posta in diretta connessione con l'obbligo di trasmissione alla Procura regionale della Corte dei conti delle relative delibere (art. 23, comma 5, l. n. 289/2002).

La Corte d'Appello nella sentenza n. 1351/2021 ha, infatti, disposto un risarcimento per equivalente in conformità all'art. 55 del T.U. sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Un attento monitoraggio dell'attività gestionale, prima sulla procedura ablativa -avviata nel 1984-, e, poi, sulle conseguenze connesse all'occupazione illegittima ed alla relativa controversia civile avviata nel 2005, avrebbe dovuto indurre il Comune a valutare le

condizioni di componimento del contenzioso e comunque a porre in essere le misure di garanzia dal rischio di una soccombenza che, da ultimo nel 2017, poteva apparire certa nell'*an* e calcolabile nel *quantum*, predisponendo così le dovute correzioni nell'ambito degli equilibri finanziari del bilancio, prima di giungere al riconoscimento di un debito fuori bilancio lievitato per effetto degli interessi e della rivalutazione di un bene da almeno trenta anni asservito alle finalità della procedura di esproprio, nonché delle spese di giudizio e con l'aggiunta degli oneri derivanti dall'accensione di un mutuo oneroso.

Quanto al primo profilo, va rilevato che, come sopra evidenziato, l'esercizio 2021 si è chiuso con un avanzo libero di 50.064,04 euro, sicché il riconoscimento del debito nell'anno di sua verifica avrebbe determinato una situazione di grave squilibrio.

Peraltro, nella risposta dell'8 febbraio 2024 il Comune dichiara, inoltre, che per far fronte al pagamento della sentenza è stato utilizzato, come previsto dall'art. 193 Tuel, l'avanzo libero del rendiconto 2022 di euro 478.668,04, mentre dal questionario e da BDAP relativamente all'esercizio 2022 risulta un avanzo libero di importo inferiore, di 438.717,86 euro.

Quanto al secondo profilo, l'Amministrazione non ha rilevato le responsabilità gestionali che hanno prodotto e fatto ingrossare il debito in argomento in assenza di garanzie sul rischio di soccombenza, limitandosi ad evidenziare "*il recente cambio di rotta*".

Se infatti il risarcimento a cui è tenuto l'Ente rappresenta il controvalore delle aree trasformate per il PIP, comprensivo della rivalutazione e degli interessi maturati fino al deposito della sentenza, voci di spesa direttamente riconducibili all'attualizzazione del complessivo 'prezzo' del bene acquisito (cfr. Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 13/SSRRCO/QMIG/16), rimangono esclusi dalla nozione di investimento le ulteriori voci di spesa eventualmente liquidate in sentenza (spese legali, consulenze, spese di giustizia, etc.), nonché gli interessi moratori e le altre componenti di danno che possono aggiungersi in conseguenza dell'attività illecita dell'amministrazione e che non concorrono a determinare il valore dell'immobile acquisito (sul punto anche Sezione Controllo Marche n. 23/2018/PAR), oltre agli oneri conseguenti alla necessitata assunzione del mutuo in assenza di un accantonamento al fondo rischio contenzioso.

Per tali ragioni, nonostante la delibera consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio n. 2/2022 abbia disposto al punto 6) la trasmissione alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02), la Sezione ritiene di provvedere ad un'autonoma segnalazione.

Si fa riserva di ogni ulteriore approfondimento in occasione delle verifiche sui rendiconti degli esercizi successivi.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia, nel concludere l'esame dei rendiconti relativi agli esercizi 2020, 2021 e 2022 ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005,

ACCERTA

- la non corretta determinazione ed il carente accantonamento al Fondo rischi contenzioso per gli esercizi 2020, 2021 e 2022;

INVITA

- l'Ente al rigoroso rispetto dei principi contabili sulla determinazione del Fondo rischi contenzioso;

DISPONE

- la trasmissione alla Procura regionale di questa Corte, in relazione alla delibera di C.C. n. 2 del 18 febbraio 2022;

- la trasmissione di codesta pronuncia, a mezzo sistema Con.Te, al Sindaco a che informi l'Organo consiliare dei contenuti della presente deliberazione;

- che la deliberazione di presa d'atto del Consiglio comunale sia assunta entro trenta giorni dal ricevimento della presente pronuncia e trasmessa a questa Sezione regionale di controllo entro i successivi trenta giorni;

- la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo sistema Con.Te, all'Organo di revisione del Comune di Morengo (Bg);

- che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione (sezione "Amministrazione Trasparente") ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 33/2013.

Così deciso nella camera di consiglio dell'11 aprile 2024.

Il Magistrato Relatore

Maura Carta

Il Presidente

Antonio Buccarelli

Depositata in Segreteria il

24 aprile 2024

Il Funzionario preposto

al servizio di supporto

(Susanna De Bernardis)